

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 3**

N.167-16096/2016

Strada Provinciale n° 50 del "Colle del Nivolet".

Istituzione di obblighi e limitazioni per la circolazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l'area del Nivolet, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, individuato quale sito di interesse comunitario (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS) e nel Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d'Aosta come area di riqualificazione naturalistica;

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 442-20513 in data 29/12/2012 che approva il nuovo protocollo d'intesa tra la Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, il Comune di Ceresole Reale e il Comune di Valsavaranche per la regolamentazione del traffico privato sulla S.P. 50 nell'area del Nivolet che contempla un programma di interventi finalizzato a :

- Ridurre i danni ambientali attraverso la riduzione del traffico motorizzato privato;
- Selezionare un'utenza motivata attraverso progetti turistici compatibili con la presenza del Parco e miranti alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, storiche e paesaggistiche della zona;
- Salvaguardare e incentivare l'economia locale in forma compatibile con la tutela;

Dato atto che, anche per il 2016, la Commissione Tecnica prevista all'art. 4 del protocollo d'intesa ha predisposto una modalità di regolamentazione del traffico privato dall'area di parcheggio del Serrù progr. Km.11+550 al km.18+400 della Strada Provinciale n. 50 del Colle del Nivolet che prevede:

- Limitazioni alla circolazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 32/1982, mediante il divieto di transito dalle ore 9 alle ore 18 per i flussi di circolazione Serrù - Nivolet e dalle ore 9 alle ore 13 per i flussi di circolazione Nivolet - Serrù nei giorni festivi 10-17-24-31 Luglio e 7-14-15-21-28 Agosto con le deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 nonché per le ulteriori categorie di utenti avanti specificate;
- Istituzione Trasporto pubblico da Ceresole Reale e dal parcheggio Serrù al Colle del Nivolet;

- Divieto di sosta dal km 11+550 al km 19+500 al di fuori dei parcheggi individuati in Loc. Serrù, Losere, Colle del Nivolet, Loc. Bastalon e Rifugio Savoia;
- Parcheggio ed area di interscambio automezzi di linea e navette trasporto pubblico presso l'area di parcheggio denominata Losere;
- Espletamento dei servizi di polizia stradale come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 nonché mediante il personale di sorveglianza dell'Ente Parco del Gran Paradiso;

Dato atto che la Commissione, in applicazione dell'art. 1 comma 6 del Protocollo d'intesa, ha accertato la necessità, al fine di salvaguardare l'economia locale di derogare ulteriormente all'applicazione della limitazione alla circolazione, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 285/1992, anche per le seguenti categorie di utenti:

- a) Ai mezzi agricoli destinati alle attività agro-silvo pastorali, alla sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico;
- b) Veicoli a motore ad uso di personale dipendente delle attività commerciali ed impegnati nelle manifestazioni previste;
- c) Veicoli a motore degli utenti ai pernottamenti ed alle attività di ristorazione presso il Rifugio Chivasso e Savoia in possesso di prenotazione scritta rilasciata dai gestori;
- d) Ai veicoli per il trasporto collettivo di persone;
- e) Ai veicoli muniti di apposito contrassegno "invalidi" di cui all'art.381 del D.P.R. 495/1992.

Visto l'art. 11 comma 4 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 il quale prevede che le Amministrazioni provinciali sulle strade di loro competenza possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale;

Visto altresì il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 6 comma 4 punto b);

O R D I N A

1) Il divieto di transito, lungo la S.P. n° 50 del Colle del Nivolet dal Km. 11+550 al Km. 18+400, per tutte le categorie di veicoli a motore dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per i flussi di circolazione Serrù - Nivolet e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per i flussi di circolazione Nivolet - Serrù nei giorni festivi del 10-17-24-31 Luglio e 7-14-15-21-28 Agosto con le deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 nonché per le ulteriori categorie di utenti avanti specificate:

- a) Ai mezzi agricoli destinati alle attività agro-silvo pastorali, alla sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico;
- b) Veicoli a motore ad uso di personale dipendente delle attività commerciali ed impegnati nelle manifestazioni previste;
- c) Veicoli a motore degli utenti ai pernottamenti ed alle attività di ristorazione presso il Rifugio Chivasso e Savoia in possesso di prenotazione scritta rilasciata dai gestori;
- d) Ai veicoli per il trasporto collettivo di persone;
- e) Ai veicoli muniti di apposito contrassegno "invalidi" di cui all'art.381 del D.P.R. 495/1992.

2) Il divieto di sosta permanente lungo la S.P. n° 50 del " Colle del Nivolet " nel tratto compreso tra il Km 11+550 ed il Km. 18+400 e nelle aree con funzione di piazzole di interscambio per gli autobus-navetta individuate nelle Località Agnel e Losere, la sosta sarà consentita solo ed esclusivamente nelle apposite aree adibite al parcheggio, segnalate mediante apposita segnaletica (Fig. II 76 Art. 120 del Reg. 495/1992) ed individuate nelle seguenti località:

- Loc. Serrù;
- Località Losere;
- Loc. Rifugio Chivasso;
- Loc. Bastalon;
- Loc. Rifugio Savoia

3) L'istituzione della limitazione di velocità a 40 Km/h nel tratto compreso tra il Km. 11+550 ed il Km. 18+400.

Le segnalazioni dei divieti, i preavvisi, le segnalazioni di direzione e di limitazione derivanti dalla regolamentazione dei flussi di traffico della strada, saranno a cura del Servizio Viabilità 3 della Città Metropolitana di Torino.

I servizi di polizia stradale, tra cui le funzioni di vigilanza e di verifica sul possesso dei requisiti di circolazione in deroga saranno effettuati anche dal personale di sorveglianza dell'Ente Parco del Gran Paradiso.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Torino, 01/07/2016

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3
Dott. Ing. Matteo TIZZANI

IL DIRETTORE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI
Dott. Ing. Sandro PETRUZZI